

militari nel 2001, e 22 nel 2002, tra finanziari, sovrintendenti ed ispettori, compresi il cassiere ed il capo della segreteria.

Il predetto personale - secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione -, oltre a svolgere a tempo parziale, nell'ambito dell'Ufficio di segreteria, i compiti relativi all'attività gestionale dell'Ente, svolge altresì compiti strettamente d'istituto (servizi di vigilanza, ordine pubblico, scorta, rappresentanza, ecc.); a tutti gli effetti dipende dal Comando del Quartier generale, salva la dipendenza funzionale dal Capo della Segreteria del Fondo per quanto riguarda i compiti inerenti il Fondo medesimo.

4.2.- A tale personale - che secondo quanto rappresentato dall'Amministrazione frequentemente prosegue l'attività lavorativa oltre l'orario d'ufficio e non può utilizzare i mezzi collettivi di trasporto del Corpo per il rientro alla propria abitazione - sono stati corrisposti, a titolo di "rimborso spese varie", i seguenti compensi forfettari, mensili, lordi:

| (Per gli anni anteriori al 2002 vale il corrispondente importo in lire) <sup>14</sup> |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ufficiale addetto con funzioni di vicesegretario                                      | euro 97,61 |
| ispettori e sovrintendenti                                                            | euro 69,72 |
| Finanziari                                                                            | euro 55,78 |

L'ufficiale capo della segreteria, come segretario del Consiglio di amministrazione, ed il cassiere hanno percepito compensi mensili lordi di lire 620.000 nel 2001, pari ad euro 320,20 nel 2002<sup>15</sup>.

4.3.- L'utilizzazione di personale della G.d.F. - che sostanza un ulteriore apporto dello Stato - comporta consistenti vantaggi economici per il Fondo, che altrimenti dovrebbe provvedere integralmente alle relative spese.

4.4.- Nei due prospetti che seguono sono riportati i dati - sostanzialmente in linea con quelli relativi ai precedenti esercizi (1998,1999,2000) - relativi alle spese di funzionamento e al valore dei beni strumentali in uso.

<sup>14</sup> I compensi in tale entità sono corrisposti dal 1991.

## SPESE DI FUNZIONAMENTO

| DESCRIZIONE                                   | 2001               |                   | 2002              |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | (lire)             | (euro)            | (euro)            |
| Comp.si organi statutari e Uff. segreteria    | 194.849.920        | 100.631,58        | 105.461,60        |
| Cancelleria                                   | 15.909.320         | 8.216,47          | 5.931,33          |
| Spese postali, bollati e bancarie             | 103.956            | 53,68             | 104,80            |
| Spese telefoniche                             | 880.000            | 454,48            | 480,87            |
| Manutenzione e riparazioni                    | 18.774.960         | 9696,45           | 9.059,33          |
| Acquisto stampati                             | 1.999.430          | 1.032,61          | 0                 |
| Prestazioni professionali (vidimazione libri) | 0                  | 0                 | 146,98            |
| Varie (abbonamenti, pubblicazioni, ecc.)      | 400.000            | 206,58            | 251,08            |
| Aggiornamento e manutenzione software         | 2.400.000          | 1239,49           | 1.443,50          |
| <b>Totale</b>                                 | <b>235.317.586</b> | <b>121.531,34</b> | <b>122.879,49</b> |

## VALORE BENI STRUMENTALI IN USO

| Descrizione                    | 2001               |                   | 2002              |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                | (lire)             | (euro)            | (euro)            |
| Mobili ed arredi               | 28.939.770         | 14.914,14         | 18.667,78         |
| Computer macchine elettroniche | 256.666.870        | 132.557,37        | 126.339,21        |
| <b>TOTALE</b>                  | <b>285.606.640</b> | <b>147.471,51</b> | <b>145.006,99</b> |

## 5.- Mezzi finanziari

Ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto dell'Ente, a parte quelle patrimoniali, di cui si farà cenno nel prosieguo della presente relazione, le entrate che il Fondo realizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite dalle "quote delle contravvenzioni, ammende, pene pecuniarie, prodotti di confisca" previste:

1) dall'art. 1, 1° comma, lett. b), della legge n. 168/1951, là dove tale legge recita che nei casi in cui le leggi tributarie prevedano la partecipazione degli accertatori delle violazioni, nella ripartizione delle somme riscosse, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese, viene effettuata con l'assegnazione del 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;

2) dalla legge n. 734/1973, recante "concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolare", il cui art. 5 prevede il riparto di quote di tali indennità sopresse tra il Fondo assistenza finanziari per scopi assistenziali e previdenziali e i militari del Corpo della Guardia di finanza; la legge 13 luglio 1984, n. 302, recante "disposizioni per il potenziamento della Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione stessa", con l'art. 6 ha modificato il richiamato art. 5 della legge 734/73 per quanto concerne i criteri di riparto di quote provenienti dalle suindicate indennità sopresse;

3) da qualsiasi altra disposizione precedente che ne prevedeva la devoluzione al soppresso Fondo Massa della Guardia di finanza. In tale generica indicazione di disposizioni sono contenute norme che prevedono la devoluzione all'Ente di una quota percentuale delle somme riscosse dallo Stato a titolo di sanzioni pecuniarie applicate per violazione di leggi tributarie a seguito dell'attività operativa svolta dai militari del Corpo nel comparto fiscale.

A tale riguardo, meritano di essere segnalate le seguenti disposizioni:

a) - legge 168/1951 - già citata - e art. 337 del D.P.R. n. 43/73 attinenti ad imposte indirette in materia doganale;

- b) - norme<sup>16</sup> in materia di assicurazioni, spettacoli, concessioni governative, bollo;
- c) - D.P.R. 633/72, art. 75, in materia di Iva;
- d) - norme<sup>17</sup> in materia di Monopoli;
- e) - D.Lgs C.P.S. n. 1511/1947 e D.P.R. n. 148/88 - art. 30, in materia di infrazioni valutarie;
- f) - D.Lgs. n. 285/92, art. 208, in materia di codice della strada;
- g) - proventi in materia di imposte dirette (D.P.R. n. 600/73, art. 70);
- h) - legge n. 734/73 e D.P.R. n. 43/73, art. 337, in materia di servizi nell'interesse nel commercio fuori Dogana;
- i) - D.Lgs. n. 504/95 e D.P.R. n. 43/73, art. 337 concernenti quote di proventi per sanzioni pecuniarie irrogate in materia di imposte di fabbricazione.

I predetti proventi - in un primo tempo venuti meno, come si è detto, in conseguenza del combinato disposto degli artt. 55, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 10 del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito dalla legge n. 556 del 24 ottobre 1996 - sono stati ripristinati fino alla "data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale"<sup>18</sup>. Ciò ha consentito il recupero delle entrate istituzionali non assegnate al Fondo nel corso dell'esercizio 1998 e la ripresa del flusso delle risorse, che si sono, peraltro, ridotte a seguito dell'emanazione dei Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, concernenti la riforma, la gestione e la revisione delle sanzioni tributarie.

Tale vicenda normativa ha grande rilevanza sulla gestione, da parte del Fondo, sia della previdenza che dell'assistenza, come risulterà dal prosieguo.

---

<sup>16</sup> - Cfr. legge n. 168/51, legge n. 1216/61 - art. 26, DD.PP.RR. n. 640/72, art. 37, n. 641/72, art. 10, n. 642/72, art. 38.

<sup>17</sup> - Legge 168/51, legge n. 907/42, D.P.R. n. 43/73, art. 337.

### 5.1. Proventi con destinazione specifica.

I proventi di cui sopra al "punto 5" sono da tenere distinti dagli altri previsti dalle stesse leggi e che non sono destinati all'Ente per il conseguimento delle finalità istituzionali, ma solo per essere erogati in premi ai militari o agli accertatori delle violazioni. Tali ultimi proventi si configurano, sotto il profilo meramente contabile, come partite di giro o più propriamente, come assegnazioni al bilancio con vincolo di destinazione, anche se nella contabilità dell'Ente esse vengono indicate come "attività per conto".

Le entrate istituzionali sono ancora da tenere distinte dalle entrate che danno luogo a "contabilità speciali".

Queste ultime sono costituite: a) dai fondi assegnati dal C.O.N.I., nonché da altri soggetti, al fine di realizzare infrastrutture ed attività sportive; b) dalle entrate, attinenti alle amministrazioni condominiali, relative ai versamenti effettuati dagli inquilini che hanno in uso abitativo immobili di proprietà dell'Ente ed alle spese di amministrazione riguardanti detti immobili.

### 5.2.- Gestione del patrimonio

L'Ente ha investito le proprie disponibilità prevalentemente in titoli di Stato, che - oltre al carattere di sicurezza - presentano il vantaggio di realizzare una pronta liquidità. In passato sono stati effettuati anche investimenti in immobili (6 a Roma e 1 a Genova).

Per la valutazione dei titoli l'Ente si è basato sul valore nominale. La rappresentazione in bilancio del patrimonio immobiliare è fondata sul costo di acquisto del bene.

### 6.- Funzioni istituzionali

---

<sup>18</sup> Cfr. art. 26, comma 21, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (collegato alla finanziaria per l'anno 1999).

Si è fatto cenno sopra agli scopi (in generale) <sup>19</sup> dell'Ente. Nelle precedenti relazioni sono state analiticamente descritte le singole funzioni istituzionali, nonché i presupposti per la concessione delle provvidenze e le relative procedure.

Peraltro, non tutte tali provvidenze sono in concreto erogate.

Negli esercizi in esame (ma il fenomeno si è verificato anche negli esercizi precedenti), per ragioni di economia di gestione, sono state attivate la previdenza, mediante la corresponsione dell'indennità di buona uscita, e, per quanto riguarda l'assistenza, le sole provvidenze ritenute di primaria importanza (assistenza agli orfani, sussidi per il concorso alle spese funebri e provvidenze di carattere sanitario).

L'amministrazione del Fondo ha ritenuto indispensabile la non attivazione delle altre provvidenze le quali, pur avendo un elevato valore sociale ed un ampio gradimento, sono state considerate secondarie e non obbligatorie, ovvero attivabili solo quando le risorse lo consentano (borse di studio, sussidi per particolari situazioni, ecc.).

Nel prosieguo si tratteranno le provvidenze effettivamente erogate con particolare riguardo a quelle di maggiore rilievo (previdenza e sanità), richiamando, altresì, alcune funzioni statutarie, residuo di antiche competenze del Fondo Massa<sup>20</sup>, del tutto superate nel vigente ordinamento (anticipazioni relative alla funzionalità delle unità operative) e meritevoli di menzione unicamente sotto il profilo della esigenza della loro eliminazione mediante le modifiche statutarie del caso.

#### 6.1.- Previdenza (Indennità di buonuscita)

La previdenza, per le risorse che assorbe, rappresenta la più importante funzione del Fondo. Basti considerare che nel 2001 le somme impegnate per essa sono state pari a 17,40 mld di lire, a fronte di 3,87 mld di lire per le varie

---

<sup>19</sup> V. punto 2.

<sup>20</sup> V. punto 2.

forme di assistenza, e nel 2002 le somme impegnate per la prima sono state pari a 4,45 mln di euro a fronte di 2,10 per la seconda<sup>21</sup>.

La "previdenza" si sostanzia nella corresponsione della "indennità di buonuscita"; questa, come emerge dall'art. 7 comma 1, dello statuto del Fondo, approvato con D.P.R. n. 775/1978, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce una forma di previdenza aggiuntiva a favore del personale appartenente al Corpo con almeno 9 anni di servizio effettivo e viene erogata alla data di cessazione dal servizio permanente. Tale provvidenza si aggiunge a quella liquidata dallo Stato in base alle norme vigenti per tutti i dipendenti pubblici.

Secondo la norma statutaria l'anzidetta indennità viene anche corrisposta nei casi di collocamento in congedo per infermità dipendente da causa di servizio anche se il militare non abbia compiuto un periodo di servizio di 9 anni; in tale caso è ragguagliata a 10 annualità.

Nei casi di morte del militare in attività di servizio l'indennità è ugualmente corrisposta, a domanda o su segnalazione dei reparti o uffici di appartenenza, secondo l'ordine di preferenza, alle vedove, ai figli, ai genitori, ai fratelli minori o inabili al lavoro e nullatenenti<sup>22</sup>.

Fino al 1997, la misura dell'indennità per ogni anno di servizio utile era calcolata moltiplicando l'ammontare dello stanziamento iscritto in bilancio per un determinato coefficiente (0,0000347). La misura dell'indennità non poteva essere inferiore a quella nell'anno precedente. Laddove poi, a seguito della misura così determinata, l'importo assegnato in sede revisionale si fosse rivelato inadeguato a coprire le spese per le indennità di buonuscita, lo statuto prevedeva il ricorso ad apposito fondo di riserva.

Tale meccanismo, previsto dall'articolo 7 dello Statuto (prima delle modifiche di cui appresso), ha palesato un'eccessiva rigidità che, in presenza di cause di natura strutturale (entrate finanziarie stabili o in diminuzione a fronte di un continuo incremento della misura annua; esigenza di perequazione con il personale civile dell'Amministrazione finanziaria, anch'esso destinatario di un

---

<sup>21</sup> Anche negli anni precedenti le spese per la previdenza hanno superato di gran lunga quelle per l'assistenza.

identico emolumento) e congiunturale (esodi di personale particolarmente consistenti), ha portato ad una progressiva erosione delle risorse del fondo di riserva con conseguenti difficoltà per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Da ciò la necessità di introdurre modifiche adeguate alle mutate esigenze, volte soprattutto a superare le "rigidità" manifestate dalle disposizioni regolanti la determinazione dell'indennità di buonuscita<sup>23</sup>.

Il sistema ora vigente, basato su valutazione a consuntivo e non più al preventivo, disegna un nuovo criterio di calcolo per la misura dell'indennità annua, in conformità a quello utilizzato per il personale civile dell'Amministrazione finanziaria, con l'introduzione degli opportuni correttivi richiesti dalle peculiarità del F.A.F..

Il meccanismo<sup>24</sup> prevede, anzitutto, che la quota delle risorse dell'Ente utilizzabile annualmente per l'erogazione della indennità di buonuscita sia pari al sessantacinque per cento delle entrate del Fondo. L'indennità è determinata dal Consiglio di amministrazione per ciascun esercizio entro il termine di approvazione del relativo rendiconto, sulla base di uno specifico quoziente, che viene computato dividendo la quota attribuita alla previdenza nello stesso esercizio per il totale degli anni di servizio maturati ai fini dell'indennità dai militari cessati dal servizio nell'esercizio medesimo.

In secondo luogo, al fine di contemperare le contrapposte esigenze di ricostituzione delle riserve finanziarie dell'Ente e di garantire, in ogni caso, una certa continuità nell'entità della buonuscita nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo, la disposizione statutaria stabilisce che qualora l'indennità annua, computata secondo il meccanismo sopra descritto, risulti superiore a quella mediamente corrisposta negli ultimi tre esercizi, la

---

<sup>22</sup> Cfr. la legge. 1265/60 (istitutiva dell'Ente) e le norme statutarie.

<sup>23</sup> Tali modifiche (sulla base dei pareri del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 131, in data 28 marzo 1995; n. 954 in data 25 agosto 1998; nonché dei pareri, sempre del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi e dalla III Sezione, nelle adunanze, rispettivamente del 7 giugno e 2 novembre 1999) sono state apportate con decreto, in data 5 aprile 2000, del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

<sup>24</sup> Cfr. art. 7 vigente Statuto.

differenza sia destinata al fondo di riserva, mentre, laddove risulti inferiore di oltre il 10% all'anzidetta media, si provveda integrando la differenza mediante il ricorso al fondo di riserva, nei limiti del trenta per cento della consistenza dello stesso.

E' anche prevista una "clausola di salvaguardia", nel caso in cui la misura dell'indennità annua dovesse risultare sensibilmente inferiore (di oltre il 30%) alla media del triennio precedente. Viene stabilito, infatti, che, in tale ipotesi, il quoziente così determinato sia attribuito non a titolo definitivo, ma provvisorio, ed il congruaggio venga corrisposto ricorrendo alle eventuali eccedenze registrate nei tre esercizi successivi: se tali eccedenze non si verificano, l'indennità già percepita assume carattere definitivo.

#### 6.1.1.- Dati relativi agli esercizi in esame.

Il prospetto di seguito riportato indica a partire dal 1998 il numero di beneficiari in ciascun esercizio, la quota annua di indennità da moltiplicare per il numero di anni di servizio utili e l'onere complessivo eragato a tale titolo in ciascun anno. È agevole verificare la discontinuità della misura annua capitaria:

| Anno | Numero dei militari ai quali è stata corrisposta l'indennità | Misura annua                  | Onere complessivo                          |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1998 | 2139                                                         | Lire 952.858                  | Lire 62.288.006.291                        |
| 1999 | 1449                                                         | Lire 536.484                  | Lire 20.058.237.769                        |
| 2000 | 1040                                                         | Lire 670.204                  | Lire 15.968.777.721                        |
| 2001 | 661                                                          | Lire 719.848<br>(Euro 371,77) | Euro 8.985.470,31<br>(Lire 17.398.296.601) |
| 2002 | 548                                                          | Euro 354,12                   | (Lire 8.608177.890)<br>Euro 4.445.752,86   |

Nel 2001 l'impegno di spesa comprende, oltre l'indennità erogata a fronte della cessazione dal servizio nell'anno 2001, anche l'integrazione delle somme erogate per le cessazioni avvenute nel 1999; in tale anno la quota stabilita è risultata inferiore di oltre il 30% alla quota relativa al periodo di riferimento. Per cui complessivamente, in termini di competenza, sono state

impegnate spese pari a 17,39 mld di lire (8,98 mln di euro), di cui lire 12,53 mld (euro 6,47 mln) maturate nell'esercizio 2001, e la parte rimanente di lire 4,85 mld (euro 2,50 mln) riconducibili alle integrazioni dovute per il 1999.

A fronte della prestazione in parola, pur se normativamente definita previdenziale, non fa riscontro alcuna contribuzione a carico degli aventi diritto. Ciò, a prescindere da ogni altra considerazione di merito riguardante la natura e il diritto a tale indennità, è produttivo di negative conseguenze sull'equilibrio gestionale dell'Ente.

Quanto all'incidenza sulla gestione finanziaria del Fondo della spesa corrente dovuta all'erogazione di tale emolumento, si rinvia alle considerazioni che saranno svolte nel proseguo della presente relazione.

La rilevanza, nel quadro delle spese correnti ed in rapporto ai fini istituzionali dell'Ente, dell'indennità di buona uscita, ed il notevole contenzioso sorto al riguardo (v. appresso), comportano la necessità di illustrare i dati sulla base dei quali - in attuazione dei predetti criteri - si è proceduto alla determinazione dell'indennità medesima, con riferimento ai due esercizi in esame.

Ai fini della migliore comprensione del predetto complesso meccanismo di calcolo si ritiene di esporre analiticamente il procedimento seguito almeno per quanto riguarda il 2001. Per il 2002 sarà sufficiente riferire i dati di base e quelli finali, essendo analogo il procedimento.

#### Esercizio 2001

Per tale esercizio il termine di raffronto è stato, in base ai menzionati criteri, di "lire 719.848", pari alla media delle misure erogate negli esercizi del triennio 1998/2000 (cioè, rispettivamente lire 952.858 + 536.484 + 670.204 ). Le entrate dell'esercizio da destinare alla finalità in argomento

sono state pari a lire 27.130.802.047, corrispondenti al 65% delle entrate correnti "disponibili"<sup>25</sup>, ammontanti a lire 41.730.695.457.

Sulla base di tali elementi, la misura annua dell'indennità di buona uscita, riferibile all'esercizio 2001, da rapportarsi "a mese", e cioè all'unità minima temporale maturabile, è stata determinata come segue:

|                                                                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) numero militari cessati.....                                                                                    | 661                 |
| b) numero mesi utili maturati.....                                                                                 | 209.036             |
| c) 65% entrate correnti di competenza.....                                                                         | lire 27.130.802.047 |
| d) misura annua risultante con arrotondamento dell'unità temporale alla misura intera inferiore (c : b. x 12)..... | lire 1.557.459      |
| e) misura media triennio precedente.....                                                                           | lire 719.848        |
| f) differenza percentuale (e.-d.) + 116,36%                                                                        |                     |
| g) prelievo dal fondo di riserva speciale (non necessario).....                                                    | lire 0              |
| h) misura annua conseguita (uguale ad e).....                                                                      | lire 719.848        |
| i) differenza percentuale (e. - h.).....                                                                           | lire 0              |
| Risorse necessarie.....                                                                                            | lire 12.539.512.211 |

La misura annua conseguita di lire 719.848 (pari ad euro 371,77; su base mensile euro 30,98), risultando uguale alla media del triennio precedente, è stata attribuita - sempre in base ai predetti criteri - a titolo definitivo.

Pertanto, nel 2001, soddisfatte tutte le esigenze di competenza pura dell'esercizio, sono residue eccedenze di entrate nel comparto previdenza pari a lire 14.591.289.836, che hanno consentito di integrare la misura

<sup>25</sup> Effettivamente "disponibili" sono considerate soltanto le entrate correnti utilizzabili per il raggiungimento delle finalità del Fondo, al netto dei relativi oneri ( imposte sui canoni derivanti dalla locazione degli immobili di proprietà: I.R.P.E.G. per lire 2.050.792.000) obbligatori per legge.

dell'indennità di buonuscita erogata per il 1999 a titolo provvisorio<sup>26</sup> (v. più volte menzionati criteri).

L'integrazione annuale ammonta, quindi, per differenza, a lire 130.516, euro 67,41, (667.000 - 536.484) corrispondente ad una misura mensile di lire 10.876 (euro 5,61) che, moltiplicata per i 443.874 mesi utili complessivamente maturati, comporta una spesa di lire 4.827.721.582.

Sono necessitate, altresì, lire 31.062.808, connesse ad indennità maturate con riferimento all'anno 1999 in data successiva all'approvazione del relativo rendiconto<sup>27</sup>, per un totale di 2.856 mesi liquidabili.

Riepilogando, le somme da erogare in termini di competenza per il 2001 ammontano globalmente a lire 17.398.296.601, secondo il seguente prospetto:

| 2001                                                                                              |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| (in lire)                                                                                         |        |                |
| indennità per cessazioni verificatesi nel 2001                                                    |        | 12.539.512.211 |
| Integrazione per il 1999                                                                          |        | 4.827.721.582  |
| Ulteriore integrazione per il 1999 inerente posizioni maturate dopo l'approvazione del rendiconto |        | 31.062.808     |
| Onere complessivo                                                                                 | totale | 17.398.298.601 |

Il fondo di riserva speciale, ammontante a lire 14.544.999.504 alla data dell'1 gennaio del 2001, presentava una consistenza disponibile di lire 28.451.474.992, di cui lire 4.173.969.546 quale quota annua obbligatoria

<sup>26</sup> Infatti, all'epoca le disponibilità finanziarie consentirono di raggiungere, previo prelevamento dallo specifico fondo, una misura annua di sole lire 536.484, inferiore di oltre il 30% a quella del 1998, anno di "osservazione"; E' stato pertanto possibile procedere al congruaggio delle posizioni già liquidate con riferimento al 1999 integrando l'originaria misura di lire 536.484 al "meno 30% di quella dell'anno precedente" (lire 952.858 - 30%) pari a lire 667.000 a favore di tutti gli aventi diritto.

pari al 10% delle entrate correnti e lire 9.732.505.446 corrispondenti alle rimanenze destinate all'indennità di buona uscita (65% delle entrate) e non utilizzate nell'esercizio.

In relazione a quanto sopra, per l'esercizio 2001, a fronte di una previsione di 22,113 mld di lire, è stata impegnata una spesa complessiva di lire 17,398 mld, rapportata a 661 militari (per complessivi 209.036 mesi utili) collocati in quiescenza.

L'Amministrazione del Fondo ha giustificato tale divergenza tra previsioni ed impegni con il carattere della spesa in questione, non agevolmente prevedibile in quanto correlata al tasso di congedamento, assai variabile in considerazione dei frequenti prospettati interventi legislativi nei settori della previdenza per i pubblici dipendenti

Con riferimento ai residui esistenti all'inizio dell'anno, pari a lire 16,264 mld di lire, sono stati pagati 15,868 mld a favore di 1.063 aventi diritto con una rimanenza di 395,367 mln da corrispondere.

#### Esercizio 2002

|                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) numero militari cessati.....                                                                                    | 548               |
| b) numero mesi utili maturati.....                                                                                 | 150.651           |
| c) 65% entrate correnti di competenza.....                                                                         | euro 7.002.459,59 |
| d) misura annua risultante con arrotondamento dell'unità temporale alla misura intera inferiore (c : b. x 12)..... | euro 557,76       |
| e) misura media triennio precedente.....                                                                           | euro 354,12       |
| f) differenza percentuale (e.-d.) +                                                                                | 57,51%            |
| g) prelievo dal fondo di riserva speciale (non necessario).....                                                    | euro 0            |
| h) misura annua conseguita (uguale ad e).....                                                                      | euro 354,12       |
| i) differenza percentuale (e. - h.).....                                                                           | lire 0            |

<sup>27</sup> Riconoscimento di cessazioni e/o decessi per malattia dipendenti da causa di servizio; provvedimenti autorità giudiziaria, ecc.

Risorse necessarie.....euro 4.445.752,86

La misura annua conseguita, pari ad euro 354,12, risultando (anche in questo esercizio) uguale alla media del triennio precedente, è stata attribuita a titolo definitivo.

Nel 2002, soddisfatte tutte le esigenze di competenza (pura) dell'esercizio, sono residue eccedenze di entrate nel comparto previdenza pari ad euro 2.556.706,73 che, a mente del comma 9 dell'art. 7 dello Statuto, sono state destinate al fondo di riserva speciale.

Il fondo di riserva speciale, ammontante ad euro 14.693.960,29 alla data dell'1 gennaio 2002, presentava una consistenza disponibile di euro 18.327.968,50 essendo stato incrementato complessivamente di euro 3.634.008,21, di cui euro 1.077.301,48 quale quota annua obbligatoria pari al 10% delle entrate correnti ed euro 2.556.706,73 corrispondenti alle rimanenze destinate all'indennità di buona uscita (65% delle entrate) e non utilizzate nell'esercizio.

In relazione a quanto sopra, per l'esercizio 2002, a fronte di una previsione di 10,131 mln di euro, è stata impegnata una spesa complessiva di 4,446 mln di euro, rapportata a 548 militari (per complessivi 150.651 mesi utili) collocati in quiescenza.

In ordine alla divergenza tra previsioni ed impegni valgono le stesse considerazioni svolte a proposito dell'esercizio precedente.

Con riferimento ai residui esistenti all'inizio dell'anno, pari a 9,189 mln di euro, sono stati pagati 8,941 mln di euro a favore di 2.068 aventi diritto con una rimanenza di 247,7 mila euro da corrispondere.

#### 6.1.2. - Contenzioso

I predetti dati nei quali si sostanzia la gestione della previdenza - e cioè, come si è detto, la funzione più rilevante del F.A.F. - sono nel complesso positivi

dal punto di vista dell'equilibrio finanziario. Infatti, essi conseguono all'applicazione dei criteri (sopra analiticamente descritti), adottati proprio al fine di salvaguardare tale equilibrio.

Al riguardo, la Corte, nel riconoscere lo sforzo di razionalizzazione del sistema, ritiene di dover ribadire che anche il nuovo meccanismo richiede una verifica periodica per gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari al fine di evitare che possano verificarsi apprezzabili disparità di trattamento fra militari cessati dal servizio da un anno all'altro.

A parte ciò, nel corso del 2001 e 2002 il F.A.F. ha fornito all'Avvocatura Generale dello Stato - su richiesta di questa - elementi di valutazione sui numerosi ricorsi<sup>28</sup> proposti avverso la procedura di liquidazione della predetta indennità, che, sulla base dei "nuovi" criteri, ha comportato misure annue inferiori a quelle corrisposte in precedenza. I ricorrenti hanno censurato la relativa modifica statutaria, adducendone vari profili di asserita illegittimità. I predetti ricorsi risultano tuttora pendenti. Il giudice amministrativo ha respinto finora le richieste degli interessati di sospensiva dei provvedimenti impugnati.

La Corte non ignora che la modifica statutaria in contestazione, prima della sua entrata in vigore, ha superato il vaglio del Consiglio di Stato - il quale ha esaminato e definitivamente licenziato "in sede consultiva per gli atti normativi" le modifiche in parola con il parere n. 1652/99 del 2 novembre 1999<sup>29</sup>.

Peraltro, è necessario che gli amministratori dell'Ente seguano con la massima attenzione l'andamento del predetto contenzioso, al fine di poter adottare tutte le iniziative atte alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario del Fondo medesimo, che verrebbe ad essere gravemente leso in caso di soccombenza, dato il rilevante numero degli interessati.

---

<sup>28</sup> Il numero è di circa 500.

## 6.2.- Assistenza.

Tra le varie finalità istituzionali attinenti alla "assistenza", negli esercizi 2001 e 2002 - come si è detto - sono state attivate, per ragioni di economia gestionale, le sole provvidenze ritenute di primaria importanza, e precisamente: a) l'assistenza agli orfani; b) i sussidi per il concorso a spese funebri; c) provvidenze di carattere sanitario.

Dal seguente prospetto, risulta il rapporto, nei due esercizi in esame<sup>30</sup>, tra le varie spese relative alla previdenza ("indennità di buona uscita") ed all'assistenza ("assistenza agli orfani", "sussidi", "iniziative assistenziali varie" (sanità)).

|                                                                     | 2001          |               | 2002          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                     | (mld di lire) | (mln di euro) | (mln di euro) |
| Indennità di buona uscita                                           | 17,39         | 8,98          | 4,44          |
| Assistenza agli orfani                                              | 0,77          | 0,40          | 0,42          |
| Sussidi                                                             | 0,17          | 0,09          | 0,09          |
| Iniziative assistenziali varie (provvidenze di carattere sanitario) | 2,93          | 1,51          | 1,58          |

A parte la previdenza (indennità di buona uscita) - che come si è detto rappresenta ora la funzione principale del F.A.F. -, nell'ambito dell'assistenza, è evidente il rilievo che assumono, rispetto alle altre provvidenze, le provvidenze a carattere sanitario.

## 6.2.1. - Provvidenze di carattere sanitario

<sup>29</sup> V. anche parere 954 del 25 agosto 1998, con il quale è stata richiamata la necessità di rimuovere la rigidità del sistema di determinazione soltanto in aumento della misura annua dell'indennità di buona uscita onde evitare il totale depauperamento delle risorse finanziarie del Fondo)

<sup>30</sup> Il rapporto è sostanzialmente lo stesso negli esercizi precedenti (dal 1998).